

# Norme sugli appalti pubblici anche per la federazione sportiva nazionale

Rileva se viene esercitata attività di interesse generale con carattere non industriale o commerciale

/ Stefano COMELLINI

Sono noti gli accesi e contrastati dibattiti, pure causa di estemporanei interventi normativi (DL [5/2021](#)), che hanno di recente riguardato il ruolo del CONI, i suoi delicati rapporti con il Governo e con i diversi enti organizzati nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Proprio sul punto, con una decisione depositata ieri (cause riunite [C-155/19](#) e [C-156/19](#)), ha avuto modo di intervenire la Corte di Giustizia Ue affermando che una federazione sportiva nazionale, nel caso di specie la FIGC, può essere assoggettata alle norme in materia di affidamento degli **appalti pubblici** se esercita attività di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

Tuttavia, precisa la Corte, questo si verifica solo nel caso in cui si riscontri l'esistenza di un effettivo **potere di controllo** sulla federazione stessa – associazione di diritto privato dotata di personalità giuridica – da parte di un'autorità pubblica, quale il Comitato olimpico nazionale italiano, che deve poter influire sulle decisioni della prima in materia di appalti pubblici.

La vicenda riguardava una procedura negoziata organizzata dalla FIGC per l'affidamento dei servizi di facchinaggio al seguito delle squadre nazionali e presso il magazzino dell'ente. All'esito di tale procedura, uno degli offerenti invitati a partecipare alla procedura stessa, al quale però l'appalto non era stato attribuito, aveva presentato ricorso al TAR sostenendo che la FIGC deve considerarsi organismo di diritto pubblico e come tale tenuta a rispettare le regole di pubblicità previste dalla normativa in materia di appalti pubblici.

Proprio sulla pretesa natura pubblica della FIGC si è snodato l'iter giudiziario, fino al Consiglio di Stato che decideva di sottoporre alla Corte due questioni pregiudiziali sull'interpretazione della direttiva in materia di affidamento degli appalti pubblici (Direttiva [2014/24/Ue](#)), in particolare per chiarire se la FIGC soddisfi alcuni **presupposti**, enunciati dalla direttiva di cui sopra, per poter essere qualificata come "organismo di diritto pubblico" ed essere così tenuta ad applicare le norme in materia di affidamento degli appalti pubblici. La Corte Ue ha innanzitutto rilevato che, in Italia, l'attività di interesse generale costituita dallo sport viene realizzata da ciascuna delle federazioni sportive nazionali nell'ambito di compiti a carattere pubblico espressamente attribuiti alle stesse dalla normativa nazionale; con la precisazione che vari di questi compiti sembrano essere privi di carattere industriale o commerciale. Ne consegue che, in questi ultimi ambiti di attività, una federazione sportiva nazionale, quale la FIGC, può essere considerata come creata per soddi-

sfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere **non industriale** o commerciale.

La Corte precisa che tale conclusione non viene messa in discussione dal fatto che, da un lato, la FIGC ha la veste giuridica di un'associazione di diritto privato e che, dall'altro, essa persegue, insieme ad attività di interesse generale tassativamente elencate dalla normativa nazionale, altre attività anche **autofinanziate** (ad es. l'ambito delle sponsorizzazioni).

Inoltre, per quanto concerne la questione se la gestione di una federazione sportiva nazionale debba essere considerata assoggettata al **controllo** di un'autorità pubblica come, nel caso di specie, il CONI, la Corte ha ritenuto che un'amministrazione pubblica incaricata, essenzialmente, di dettare regole in materia sportiva, di verificare la loro corretta applicazione e di intervenire unicamente a livello dell'organizzazione delle competizioni e della preparazione olimpica senza disciplinare l'organizzazione e la pratica nel quotidiano delle diverse discipline sportive, non può essere considerata, di primo acchito, come un organo gerarchico capace di controllare e di dirigere la gestione delle federazioni sportive nazionali.

Inoltre, la Corte Ue riconosce che l'**autonomia di gestione** conferita in Italia alle federazioni sportive nazionali sembra, in linea generale, deporre in senso contrario all'esistenza di un controllo attivo del CONI, esteso al punto che quest'ultimo sarebbe in grado di influire sulla gestione di una federazione sportiva nazionale come la FIGC, segnatamente in materia di affidamento di appalti pubblici.

Tuttavia, la formulazione di questo rilevante principio viene mitigata dalla Corte con la considerazione che una tale presunzione può essere smentita qualora si dimostri che i **diversi poteri** di cui il CONI è dotato nei confronti della FIGC (e delle altre singole federazioni) consentano al primo di influire sulle decisioni di quest'ultima in materia di appalti pubblici.

Si tratta di una valutazione attribuita al giudice nazionale del rinvio, da condursi, secondo la prescrizione della Corte, con una analisi complessiva e analitica sulla sussistenza di poteri di controllo del CONI sulla gestione della singola federazione sportiva; e, in caso affermativo, sulla eventuale influenza che ciascuna federazione – in quanto partecipe degli organi del CONI (es. Consiglio nazionale) – è in grado di esercitare sul controllo di gestione esercitato dal CONI nei confronti della federazione stessa, così che tale controllo possa essere **neutralizzato** e tale federazione ritrovi il dominio sulla propria gestione.